

NOTA ESPLICATIVA SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VII “CONTROLLI” E DELLA COMMISSIONE VIII “PARI OPPORTUNITÀ”

Fermo restando quanto esplicitato nella “Nota esplicativa sul funzionamento e gestione dell’attività delle Commissioni consiliari permanenti”, a cui si rinvia per il normale andamento dei lavori delle stesse, con la presente nota si intendono offrire brevi cenni descrittivi riguardo a due Commissioni che, pur essendo permanenti al pari delle altre, se ne distinguono in virtù delle finalità istitutive e delle attività peculiari svolte dalle medesime: la Commissione VII “Controlli” e la Commissione VIII “Pari Opportunità”.

La Commissione VII “Controlli”

Gli articoli di riferimento del Regolamento Interno del Consiglio Regionale sono l’articolo 20, commi 1, 3, 4,5,7 e l’articolo 22, comma 4.

Iniziando proprio da quest’ultimo, si rileva che la prima particolarità deriva dal fatto che per disposizione regolamentare **“La presidenza della Commissione VII é attribuita ad un rappresentante delle opposizioni elettorali”**; l’attribuzione della Presidenza allo schieramento di minoranza garantisce il ruolo dell’opposizione e ne costituisce prerogativa. A seguito di tale norma il Presidente del Consiglio, nella scorsa legislatura, ha ritenuto che, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre Commissioni, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Controlli, anzichè con unica votazione a scrutinio segreto (articolo 22, comma 1), avvenga sulla base delle candidature proposte dai due schieramenti per le due cariche, con votazione disgiunta a scrutinio segreto, a seguito della quale vengono nominati Presidente e Vice Presidente i consiglieri che riportano il maggior numero di voti, rispettivamente, nella prima e nella seconda votazione. Restano applicabili tutte le norme compatibili relative all’elezione ed alla decadenza dalle cariche stesse.

L’articolo 20, comma 1, del Regolamento Interno definisce le competenze della Commissione: **“Trasparenza dell’attività regionale, Monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d’esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati”**.

In relazione al **“Monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale”**, l’articolo 20, comma 3, prevede che tali atti vengano inviati alla Commissione a cura della Presidenza dell’Assemblea; constatato che mozioni, ordini del giorno e risoluzioni, una volta approvati in Consiglio, vengono portati a conoscenza, oltrechè degli Uffici della Commissione, anche di ogni Consigliere, si è sviluppata la prassi per cui le eventuali attività di monitoraggio o gli approfondimenti su specifici argomenti devono essere richiesti dai Consiglieri interessati alla Presidenza della Commissione, la quale poi si attiva per ottenere i necessari chiarimenti anche presso la Giunta, se del caso sollecitando gli Assessori competenti ad intervenire personalmente in seduta per offrire i loro contributi di conoscenza e rispondere ai quesiti posti dai Commissari.

Per ciò che concerne **“Rendiconti e Bilanci d’esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati”**, l’articolo 20, comma 3, prevede che **“Il Presidente del Consiglio trasmette alla Commissione VII i rendiconti e i bilanci d’esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi costituiti o partecipati dalla Regione.....”**. A tal proposito la Presidenza della Commissione, data la ponderosità dei materiali in questione, invia puntualmente ai Commissari un elenco dettagliato degli atti e della documentazione ricevuta, avvertendo che la medesima è a disposizione per la consultazione o l’estrazione di copia presso gli Uffici della Commissione; similmente a quanto avviene per le attività di monitoraggio è facoltà del singolo Consigliere dare impulso ad eventuali attività di approfondimento sugli atti indicati, sempre

tramite richiesta alla Presidenza della Commissione. A seguito dell'eventuale attività di approfondimento, sempre a norma di regolamento, "la Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte".

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, inoltre, la Commissione "promuove azioni volte a verificare la **trasparenza dell'azione regionale**, anche su richiesta di uno o più Consiglieri. La Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati". Alle verifiche della trasparenza dell'azione regionale attivate su impulso di uno o più Consiglieri, nel corso dell'VIII Legislatura si è aggiunta la prassi del mandato diretto del Presidente dell'Assemblea alla Commissione "Controlli" di approfondire determinate tematiche che abbiano assunto particolare rilievo nell'ambito dell'azione regionale.

Secondo la prassi delineatasi durante la scorsa legislatura, si può descrivere l'azione della Commissione come articolata nelle seguenti fasi (eventualmente contestuali e/o variamente combinate tra loro):

- I. Fase introduttiva: iniziato l'approfondimento o la verifica su istanza dei Consiglieri o del Presidente dell'Assemblea, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della Commissione e, dopo una breve discussione introduttiva di tipo generale sull'oggetto dell'attività di verifica, la Commissione sposta solitamente la propria attenzione su un piano più strettamente metodologico, definendo i limiti della sua indagine e delineando un piano di lavoro.
- II. Fase di ricerca: la Commissione provvede ad individuare documenti che possano costituire la base di conoscenza per l'effettuazione del successivo lavoro di studio; all'attività materiale di reperimento provvede il Presidente della Commissione, coadiuvato dagli Uffici della medesima. Spesso la fase di reperimento dei materiali viene preceduta o seguita dall'audizione degli Assessori competenti o dei titolari degli uffici informati sugli atti o le vicende oggetto di verifica.
Fermo restando l'eventuale obbligo di riservatezza dei Commissari su alcune delle informazioni reperite ed i limiti al potere ispettivo e di indagine della Commissione, che non può parificarsi né a quello di una Commissione parlamentare né a quello della magistratura ordinaria, si ricorda che alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio (articolo 26, comma 7 dello Statuto e articolo 20, comma 7 del R.I.); similmente alle Commissioni speciali con funzione di inchiesta, tuttavia, la particolare natura di "strumento di controllo" della Commissione VII fa sì che, nel corso di tale attività acquisitiva, nella persona del suo Presidente, la Commissione possa "...acquisire documenti dagli uffici della Regione, dagli enti o aziende dipendenti, partecipati o vigilati, nonché richiedere ed ottenere informazioni senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio e invitare qualsiasi persona in grado di fornire informazioni utili all'inchiesta (articolo 28, comma 6).
- III. Fase di studio: la Commissione, coadiuvata dagli Uffici, procede all'esame della documentazione acquisita e delle informazioni ottenute nel corso delle eventuali audizioni, cercando di fare chiarezza sugli atti o le vicende oggetto di approfondimento. In tale fase la Commissione, qualora al suo interno non possieda le professionalità necessarie a svolgere efficacemente l'attività in questione, può chiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea di essere coadiuvata da consulenti esterni qualificati, esperti in determinati campi di studio (così articolo 26, comma 5 dello Statuto e articolo 88 del R.I.).
- IV. Fase referente: la Commissione, al termine delle attività precedentemente descritte, informa il Consiglio delle risultanze del proprio lavoro redigendo una relazione.

Dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno si evince che, eccettuata l'ipotesi della "relazione annuale delle attività svolte"(comma 5), la quale costituisce atto dovuto, la fase in questione è meramente eventuale. Il comma 3 di cui sopra recita, infatti, che "la Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte"

Nella prassi, tuttavia, la Commissione, nella maggioranza dei casi in cui è stata sollecitata ad intervenire e comunque ha superato la fase di studio, ha reputato utile, anche per dare spunti di riflessione o suggerire buone pratiche per la futura azione regionale, rassegnare al Consiglio una relazione ovvero, nel caso in cui la relazione stessa non abbia ottenuto l'unanimità (ai sensi di quanto disposto per la relazione annuale di cui al comma 5 e similmente a quanto accade per le Commissioni Parlamentari d'Inchiesta), produrre più relazioni; in casi eccezionali la Commissione può decidere di inviare una o più relazioni direttamente al Presidente del Consiglio, anziché esporla in Assemblea.

La Commissione VIII "Pari Opportunità"

Gli articoli di riferimento del Regolamento Interno del Consiglio Regionale sono l'articolo 20, commi 1 e 6 e l'articolo 84, comma 3.

Sotto il profilo dell'**elezione** del Presidente e del Vice Presidente della Commissione resta integralmente applicabile la disciplina dettata dall'articolo 22 del Regolamento Interno.

Le **competenze** della Commissione sono così definite dall'articolo 20, comma 1, del Regolamento Interno: "Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza".

Ai sensi dell'articolo 20, comma 6, la Commissione VIII non si riunisce in sede referente *in relazione all'esame di merito di singoli provvedimenti*, essendole riservata **esclusivamente un'attività di tipo consultivo**.

Per ciò che concerne l'espressione di **pareri preventivi** sui provvedimenti l'articolo 84, comma 3, del Regolamento Interno prevede che, nel caso in cui la Commissione ritenga utile esprimere un **parere su un progetto assegnato ad altra Commissione**, ne faccia domanda motivata al Presidente del Consiglio che decide nel merito.

Resta integralmente applicabile la disciplina dell'espressione dei pareri delineata dall'articolo 84 del Regolamento Interno, per cui il parere rilasciato, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere "favorevole, contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate".

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 del Regolamento Interno si possono, inoltre, identificare le seguenti tipologie di attività della Commissione VIII:

1. presentazione di proposte per l'adeguamento della legislazione regionale;
2. promozione di un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;
3. svolgimento di indagini conoscitive e ricerche, i cui risultati vengono riferiti al Consiglio regionale.